

Diverse le questioni controverse legate al sistema forfettario: ecco le possibili soluzioni

Minimi, l'analogia tra vecchio e nuovo regime scioglie i nodi

Pagina a cura
DI ANDREA BONGI

Il nuovo forfettario agita il sonno dei contribuenti. Fra i nodi principali da sciogliere ci sono la coesistenza fra i redditi del nuovo regime a imposta sostitutiva con quelli di lavoro dipendente e assimilato, le problematiche relative alle multiattività e alle imprese familiari nonché, *dulcis in fundo*, la possibile sopravvivenza del regime dei minimi anche oltre il 1° gennaio 2015. Dubbi ai quali i contribuenti possono dare risposta guardando, là dove possibile, al vecchio regime dei minimi.

Che siano questi i nodi da sciogliere sul nuovo forfait è emerso con evidenza durante il Videoforum 2015 organizzato da *ItaliaOggi* il 22 gennaio scorso. La stragrande maggioranza dei quesiti posti dai partecipanti alla teleconferenza era incentrata proprio su queste tematiche.

I dubbi degli operatori possono essere spiegati con il fatto che il nuovo regime a imposta sostitutiva del 15% sostituisce, in un sol colpo, tre regimi agevolati adottati nel tempo da molti contribuenti. Nel giro di pochi giorni molti imprenditori, artisti e professionisti, e i loro consulenti fiscali, hanno dovuto confrontarsi con tale dato di fatto e decidere il loro futuro inquadramento.

Allo stesso tempo tutti coloro che erano intenzionati a iniziare l'attività con partita Iva dal 1° gennaio scorso hanno dovuto valutare attentamente i pro e i contro del nuovo regime a forfait per decidere la loro futura posizione fiscale.

L'assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle

entrate sul nuovo regime agevolato ha contribuito ad amplificare la portata dei dubbi interpretativi dei contribuenti e dei loro consulenti.

L'Agenzia delle entrate, infatti, ha deciso di dare risposta ufficiale soltanto a due dei numerosi quesiti inviati in tema di nuovo regime forfettario. In entrambe le risposte fornite ha fatto esplicito riferimento ai chiarimenti contenuti nei documenti di prassi amministrativa relativi al regime dei minimi di cui alla legge n.244 del 2007 (finanziaria 2008).

Effettivamente le analogie fra i vecchi minimi e il nuovo forfait sono molte. Il comportamento delle Entrate lascia presumere che anche i contribuenti potrebbero risolvere i loro dubbi interpretativi sul nuovo regime rifacendosi a quanto già in precedenza chiarito dall'amministrazione finanziaria per il vecchio regime dei contribuenti minimi.

Ciò premesso vediamo di fare qualche riflessione

in ordine ai temi più caldi, riepilogati nella tabella in pagina.

I redditi di lavoro dipendente e assimilato. Il nuovo regime a forfait mal si concilia con la presenza di altri redditi in capo al contribuente qualora questi ultimi siano tra quelli espressamente previsti negli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86).

Nessuna difficoltà sorge invece qualora il contribuente che decida di entrare nel forfait possieda anche redditi di altra natura quale quelli di fabbricati, di capitale o diversi.

L'incompatibilità relativa con i redditi di lavoro dipendente e assimilato costituisce uno dei requisiti per l'accesso al nuovo regime che deve essere valutato con riferimento all'esercizio precedente.

In questo senso è bene precisare, fin da subito, come nessun ostacolo all'accesso al regime sia rappresentato dal possesso di redditi di tale natura qualora il rappor-


to dal quale i redditi stessi derivano, sia cessato prima dell'entrata nel forfait.

I redditi di lavoro dipendente o assimilato, tra i quali figurano anche le pensioni di qualunque tipo, può coesistere con il nuovo regime forfettario solo a determinate condizioni.

Una di queste è rappresentata dal fatto che il reddito dell'attività a imposta sostitutiva del 15% sia prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente o assimilato. In presenza di questa situazione il contribuente non dovrà preoccuparsi affatto del possesso di tali ulteriori redditi e potrà accedere con tranquillità al nuovo regime forfettario.

Se invece fossero prevalenti i redditi di lavoro dipendente o assimilato rispetto a quello con partita Iva a forfait, allora l'unica coesistenza possibile è rappresentata dal fatto che la somma di entrambi redditi sia comunque non superiore a 20mila euro.

Le multiattività. Altro fronte caldo è rappresentato



dallo svolgimento contemporaneo di più attività d'impresa o di lavoro autonomo caratterizzate da codici Ateco diversi.

Su tale problematica la norma contenuta alla lettera b) del comma 55 della legge di Stabilità per il 2015 è abbastanza chiara. Secondo la stessa, infatti, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco, deve essere assunto il limite più elevato dei ricavi e dei compensi fra quelli differenti relativi alle diverse attività esercitate. Quindi, tanto per fare un esempio, se un contribuente svolge contemporaneamente un'attività di commercio all'ingrosso, con limite di ricavi pari a 40 mila euro, e un'attività di intermediazione, con limite dei ricavi posto a quota 15 mila euro, dovrà prendere a riferimento il limite più elevato ossia quello di 40 mila euro.

Fin qui tutto, abbastanza, chiaro. I problemi sorgono invece quando, in corso d'anno, il contribuente modifica la sua attività e passa da un codice Ateco a un altro caratterizzati da diversi limiti di ricavi o compensi ai fini del nuovo forfait.

Su questo tipo di problematica si potrebbe dare comunque risposta in via analogia rifacendosi a quanto la norma prevede per le doppie attività. Vedremo poi nel prossimo futuro come l'Agenzia delle entrate si posizionerà sul tema.

— © Riproduzione riservata — ■

Le questioni più controverse

Coesistenza forfait con lavoro dipendente o pensione

Possono coesistere solo se i redditi dell'attività a forfait superano quelli di lavoro o pensione oppure se il totale dei redditi non supera 20 mila

Svolgimento di più attività con diversi codice Ateco

Nel caso di esercizio contemporaneo di due attività aventi distinti codici Ateco e distinti limiti di ricavi si prende in considerazione quello più elevato

Nuovo forfait e imprese familiari

Possono accedere al nuovo forfait. L'imposta sostitutiva è dovuta dal titolare e si calcola sul reddito al lordo delle quote dei familiari

Vecchi minimi - prosecuzione oltre il 31/12/2014

Coloro che al 31/12/2014 erano in regime dei minimi con aliquota del 5% possono continuare a utilizzarlo fino a esaurimento e non sono soggetti ai nuovi limiti